MOZIONE
chiedente la modifica degli art. 44 e 53 del ROD
e l'introduzione di un nuovo articolo

Terre di Pedemonte, il 2 giugno 2025

Avvalendoci delle facoltà concesse dall'art. 67 LOC, presentiamo la seguente mozione.

Egregio signor Presidente, colleghi/e consiglieri/e comunali,

al fine di migliorare l'attrattività del lavoro presso il nostro Comune - garantendo buone e concorrenziali condizioni d'impiego ai dipendenti, in particolare in termini di conciliabilità fra lavoro e famiglia - riteniamo importante garantire a tutti i dipendenti un minimo di 5 settimane (25 giorni lavorativi) di vacanze all'anno.

Questo anche perché nei prossimi anni il nostro Comune si troverà confrontato con un numero importante di dipendenti che giungeranno all'età della pensione e che sarà importante poter sostituire con personale valido e motivato.

Riteniamo inoltre che nel contesto lavorativo odierno - caratterizzato da una crescente "mobilità occupazionale" - il concetto di "gratifica per anzianità di servizio" risulti anacronistico e sia da abbandonare poiché fonte di disparità di trattamento non giustificabili.

Ciò permetterà peraltro di semplificare e uniformare le normative relative alle vacanze, garantendo fra l'altro una migliore prevedibilità e pianificazione delle assenze dei dipendenti.

Per i citati motivi, proponiamo le seguenti modifiche degli art. 44 e 53 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD):

attuale	proposta di modifica
Art. 44 – Anzianità di servizio *1 Per il 15esimo anno di servizio il Municipio concede un congedo pagato di 10 giorni lavorativi* *2 A partire dal 20esimo anno di servizio e successivamente ogni 5 anni, al dipendente viene accordato un congedo pagato corrispondente a 20 giorni lavorativi, che possono essere consumati durante il quinquennio compatibilmente con le esigenze del servizio. In casi eccezionali il Municipio può convertire del tutto o in parte il congedo con il versamento di una gratifica pari all'ultimo stipendio mensile percepito.*	Abrogato

Art. 53, cpv 1 - Vacanze *1 Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze annuali:* *a) 20 giorni lavorativi dai 21 ai 40 anni compresi;* *b) 25 giorni lavorativi sino ai 20 anni compresi e dai 41 ai 59 anni compresi;* *c) 30 giorni lavorativi dai 60 anni compresi al pensionamento.* *Fa stato l'anno civile in cui il dipendente raggiunge l'età di riferimento*	**Art. 53, cpv 1 - Vacanze** 1 Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze annuali: a) 25 giorni sino ai 50 anni compresi; b) 30 giorni lavorativi dai 51 anni compresi al pensionamento. Fa stato l'anno civile in cui il dipendente raggiunge l'età di riferimento.

Se approvate, queste modifiche comporteranno un limitato aumento dei giorni di vacanza complessivi per tutti i nuovi assunti, indipendentemente dalla loro età, che sull'arco della loro carriera professionale sarà comunque mediamente inferiore ad un giorno supplementare di vacanza all'anno.

Diversa la situazione per i dipendenti già oggi alle dipendenze del Comune, che in base alla loro età e anzianità di servizio potrebbero andare incontro ad un aumento o una diminuzione delle vacanze alle quali avranno diritto nei prossimi anni.

Per i dipendenti di età uguale o superiore ai 60 anni, il "saldo" sarebbe certamente negativo o neutro (a seconda che abbiano o meno diritto ai congedi previsti dall'attuale art. 44). Riteniamo quindi necessario introdurre al proposito un nuovo articolo - al capitolo "Disposizioni transitorie e finali" - che mantenga in vigore per loro le disposizioni che decadrebbero con l'abrogazione del citato articolo:

	Art. 91 – Anzianità di servizio (nuovo) Le disposizioni originariamente contenute nell'art. 44, rimangono transitoriamente in vigore per i dipendenti in servizio di età uguale o superiore ai 60 anni al momento della sua abrogazione.

Le conseguenze per gli attuali dipendenti di età inferiore ai 60 anni sarebbero invece assai diversificate, in funzione della loro età e anzianità di servizio.

Al proposito invitiamo il Municipio, in caso di approvazione delle proposte contenute nella presente mozione, a valutare l'adozione di appropriate misure - come ad esempio un'applicazione "estesa" delle disposizioni previste dall'art. 39 ROD - che permettano "compensare" adeguatamente le vacanze che verrebbero meno.

Con i nostri ringraziamenti per l'attenzione,

Brigitte Marazzi | Giuliana Guerra | Adriano Keller